



Dueville 4 ottobre 2021

Al Personale dell'Istituto
e p.c. all'RSPP
Al MC
All'ASPP
Al DSGA
All'RSU
All'Albo

Oggetto: protocollo di sicurezza "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19" Aggiornamento e integrazione ex legem per effetto della LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)

Il 23 settembre 2021 il Senato ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico. Pertanto, il protocollo di sicurezza viene di fatto aggiornato da quanto segue.

1. Il personale preposto alle attività scolastiche nelle scuole dell'infanzia e delle scuole primaria e secondaria, limitatamente nei momenti in cui effettua attività specifica con alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è obbligato ad utilizzare mascherine di tipo FFP2 o FFP3. Il personale sarà fornito di tali dispositivi, per gli ulteriori approvvigionamenti rivolgersi alla sede centrale.
2. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa i requisiti richiesti.
3. Il personale scolastico che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, è disposta dal dirigente e mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.
4. Il mancato possesso della certificazione verde per l'accesso all'Istituto prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000. Nel caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione è raddoppiata. L'accertamento della violazione, ai fini dell'applicazione della sanzione



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



amministrativa, è effettuata dal dirigente con apposito verbale, stilato anche sulla base di quanto accertato dagli incaricati delegati al controllo presso i plessi scolastici. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.

Tutto il personale è tenuto ad adempiere a quanto previsto nel protocollo.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
COSIMO BASILE
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse